

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	61
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	75

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il Viceministro della giustizia **Francesco Paolo Sisto**.

**La seduta comincia alle 14.25.**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e

altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

**C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo 2024.

**Ciro MASCHIO**, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura all'ordine del giorno

dell'Assemblea a partire da lunedì 18 marzo ed avverte che sono state presentate 99 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Fa presente che, alla luce degli ordinari criteri di ammissibilità la presidenza non ritiene ammissibili le seguenti proposte emendative:

14.01 Sergio Costa, in quanto concernente una specifica disciplina in materia di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia;

14.04 Di Lauro, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 275 del 2001, recante sanzioni penali in materia di importazione riferita al commercio di specie animali e vegetali protette;

14.05 Di Lauro, in quanto volto ad abrogare l'articolo 842 del codice civile, in materia di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia;

14.06 Di Lauro in quanto reca disposizioni volte ad inasprire le pene relative alle violazioni della legge n. 150 del 1992, di attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via d'estinzione.

Come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferma il termine di un'ora per le eventuali richieste di reclamo.

Pertanto esso verrà a scadenza alle ore 15.25 di oggi e l'esame delle proposte emendative sarà avviato a partire dalle ore 15.30. Resta fermo che, se non vi saranno le condizioni per procedere alle votazioni prima dell'avvio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, le relative votazioni potranno aver luogo ad una eventuale seduta da convocare al termine dei lavori odierni dell'Assemblea.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede che sia previsto un termine più ampio per la predisposizione delle eventuali richieste di riesame, tale da consentire agli uffici legislativi che supportano i gruppi parlamentari

di svolgere un'istruttoria approfondita. Rileva inoltre come sul tema oggetto delle proposte emendative dichiarate inammissibili si era convenuto di avviare delle interlocuzioni informali al fine di individuare una soluzione condivisa.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) stigmatizza le modalità di lavoro prospettate dalla presidenza, sottolineando come, dopo che la Commissione ha atteso per lungo tempo che la maggioranza trovasse un punto di caduta comune sul provvedimento, le venga ora richiesto – in contrasto con la prassi utilizzata – di lavorare con una velocità che non consente di affrontare con la dovuta attenzione il testo in esame.

Ritiene infatti che i tempi messi a disposizione dei gruppi per la presentazione dei ricorsi e l'intenzione di ridurre l'esame della proposta di legge in discussione ad una seduta notturna siano inaccettabili ed allucinanti, soprattutto considerato che si tratta di un provvedimento di natura parlamentare sul quale, tra l'altro, era stata manifestata la più ampia disponibilità da parte di tutti i gruppi all'esame.

Non si riesce quindi a comprendere quali siano le ragioni di una procedura schizofrenica, che sembra esclusivamente derivante da una impuntatura di una parte della maggioranza.

Si chiede se la materia oggetto del provvedimento, al contrario di altri provvedimenti il cui esame è attualmente in corso, venga considerata dall'attuale maggioranza come una priorità assoluta, che la tratta alla stregua di un'emergenza nazionale.

Segnala quindi che informerà, il suo capogruppo di tale scorretta modalità operativa, che lede la dignità del lavoro dei commissari, affinché la rappresenti alla Presidenza della Camera.

Devis DORI (AVS) sebbene le proposte emendative dichiarate inammissibili non siano d'iniziativa del suo gruppo, si associa alla richiesta di prorogare il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame. Sottolinea come, infatti, non vi sia alcuna esigenza di prevedere un termine così stringente, anche alla luce delle con-

siderazioni della presidenza che inducono a ritenere che probabilmente l'esame degli emendamenti non potrà iniziare prima del termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Rammenta inoltre come il provvedimento in esame tratti un tema trasversale sul quale vi era la volontà comune di individuare un testo condiviso. Invita quindi i colleghi, rivolgendosi in primo luogo alla relatrice, a rivalutare il calendario dei lavori per poter svolgere congiuntamente un ottimo lavoro.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel replicare alla collega Serracchiani, fa presente in primo luogo come non tema alcuna censura da parte della Presidenza della Camera circa la modalità con la quale conduce i lavori della Commissione. Precisa quindi che – come sempre – cercherà di contemperare le varie esigenze con buon senso e sottolinea che l'andamento dei lavori da lui prospettato si attiene a quanto più volte preannunciato in sede di Ufficio di presidenza e mai contestato.

A dimostrazione di tale spirito di comprensione delle esigenze espresse dai diversi gruppi, accoglie quindi la richiesta di posticipare il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame alle ore 19 della giornata odierna, da cui discende che non sarà possibile iniziare ad esaminare le proposte emendative già nella seduta prevista per le ore 15.30, come pure era stato convenuto nello scorso Ufficio di presidenza.

Sottolinea, inoltre, che la attuale programmazione dei lavori della Commissione tiene conto della scadenza fissata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per l'avvio dell'esame in Assemblea.

Ritiene pertanto che al termine dei lavori dell'Assemblea odierni la Commissione possa iniziare ad esaminare le proposte emendative sulle quali la relatrice e il Governo saranno nelle condizioni di esprimere il parere. Qualora nel corso dell'esame dovessero rilevarsi delle criticità di natura tecnica o politica, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà concordare sull'eventualità di

richiedere alla Presidenza della Camera un breve rinvio dell'esame in Assemblea.

Fa presente infine che, essendo nelle prossime settimane la Commissione impegnata nell'esame di alcuni delicati provvedimenti, esaminare tanto più celermente la proposta in discussione consentirebbe di poter dedicare a tali provvedimenti un tempo maggiore.

Michela DI BIASE (PD-IDP) condivide le osservazioni della collega Serracchiani e richiama la presidenza al suo ruolo di garanzia per tutti i gruppi, evitando di assumere posizioni partigiane volte ad affermare la volontà della sola sua parte politica.

Rilevando come circa la metà degli emendamenti al testo in esame – sul quale vi era la disponibilità di tutti i gruppi a lavorare congiuntamente – siano stati presentati da colleghi della maggioranza e prendendo atto della fretta con la quale è stato programmato il prosieguo dei lavori, osserva invece che si potrebbe ritenere che la Commissione su questo provvedimento sia ostaggio di alcune dinamiche interne alla maggioranza.

Valentina D'ORSO (M5S) accoglie positivamente la disponibilità della presidenza a rinviare il termine per la presentazione degli eventuali ricorsi alle ore 19 e suggerisce di dedicare la seduta già prevista per le ore 15.30 alla espressione dei pareri da parte della relatrice e del Governo.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene necessario ribadire come, a suo avviso e ad avviso del gruppo che rappresenta, la gestione dei lavori da parte della presidenza, anche in questo caso sia stata improntata alla grande condivisione delle decisioni assunte in Ufficio di presidenza dove ogni gruppo ha potuto esprimere le proprie posizioni.

Ritiene quindi ingenerose le affermazioni fatte dalle colleghe nei confronti del presidente che ha sempre gestito con equilibrio i lavori della Commissione.

Al contrario, sottolinea come sia apprezzabile lo sforzo fatto per esaminare un

provvedimento di natura parlamentare nonostante i numerosi provvedimenti del Governo all'esame della Commissione.

Dichiara inoltre che per Fratelli d'Italia nulla osta ad un eventuale rinvio alle ore 19 del termine per la presentazione dei ricorsi, qualora, in assenza dei pareri sulle proposte emendative la Commissione non possa avviare l'esame delle stesse alle ore 15.30. Sottolinea tuttavia come nella passata legislatura fosse prassi costante prevedere un termine molto limitato per presentare i ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità, spesso di soli trenta minuti.

Devis DORI (AVS) ritiene condivisibile la proposta della collega D'Orso di utilizzare la seduta delle 15.30 per acquisire i pareri sulle proposte emendative.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO afferma di non essere nelle condizioni di impegnarsi in questo senso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, replicando alla collega Di Biase, sottolinea di essere orgoglioso di appartenere al gruppo di Fratelli di Italia e, parimenti, di avere la certezza di presiedere, sin dal primo giorno del suo incarico, la Commissione in maniera imparziale.

Ciò premesso, alla luce del dibattito intercorso, fissa il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità alle ore 19 della giornata odierna e si riserva di convocare nuovamente la Commissione al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle ore 14.45.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 13 marzo 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 20.30.**

**Modifiche al codice penale, a codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.**

**C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Ciro MASCHIO, *presidente*, si scusa con i commissari per il ritardo con il quale inizia la Commissione, precisando che nel frattempo sono intercorse alcune interloquazioni tra i gruppi di maggioranza e di opposizione sul provvedimento.

Ciò premesso, ricorda che nella seduta delle ore 14 ha dato conto delle proposte emendative ritenute inammissibili dalla presidenza. Alla luce dei ricorsi pervenuti, la presidenza ritiene di riammettere la proposta emendativa 14.01 Sergio Costa, limitatamente al comma 1 lettere a) e b), recanti modifiche agli articoli 1 e 2 della legge n. 150 del 1992, oggetto di intervento anche del comma 4 dell'articolo 14 della proposta di legge C. 30 adottata come testo base. Si conferma invece l'inammissibilità con riguardo alle lettere c) e d) del comma 1 della proposta emendativa, concernente il divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia.

Analogamente, la presidenza ritiene di riammettere la proposta emendativa 14.06 Di Lauro, limitatamente al comma 1 lettere a) e b) recanti modifiche agli articoli 1 e 2

della legge n. 150 del 1992, oggetto di intervento anche del comma 4 dell'articolo 14 della proposta di legge C. 30 adottata come testo base. Si conferma invece l'inammissibilità con riguardo alle lettere *c)* – concernenti gli oggetti di uso personale o domestico – e *d)* del comma 1 della proposta emendativa peraltro riferito ad una disposizione ormai abrogata.

Avverte quindi che prima dell'inizio della seduta sono state ritirate le proposte emendative Bruzzone 1.04 e 11.4.

Come concordato informalmente tra i gruppi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani, nella quale si procederà alle votazioni a partire dalle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 7 nonché delle ulteriori sulle quali sia nel

frattempo maturato un orientamento. Resta inteso che sarà necessario valutare in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta, una nuova programmazione dei lavori ed evidentemente la richiesta al Presidente della Camera di rinviare l'avvio dell'esame in Aula.

**La seduta termina alle 20.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 13 marzo 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.35 alle 20.40.

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb.**

## PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

## ART. 1.

*All'articolo 1, premettere i seguenti:*

## Art. 01.

*(Finalità e oggetto)*

1. In attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, della legge 14 agosto 1991, n. 281, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003, e della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, la presente legge disciplina le modalità e le forme di tutela degli animali di affezione e di compagnia.

## Art. 01-bis.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione e di compagnia si intende un animale accompagnato da una persona che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto e che abbia con lo stesso un legame affettivo o, comunque, di natura emozionale.

## Art. 01-ter.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter, della legge 20 luglio 2004, n. 189.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

**01.01.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Al comma 1, sostituire le parole: Dei delitti contro gli animali con le seguenti: Dei delitti commessi contro gli animali derivanti da condotte non regolate da Leggi speciali*

**1.2.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Al comma 1, dopo le parole: Dei delitti contro gli animali aggiungere le seguenti: d'affezione e di compagnia*

**1.3.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## Art. 1-bis.

*(Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti comuni)*

1. All'articolo 61, numero 11-*quinquies*) del codice penale, dopo le parole: « la li-

bertà personale » sono inserite le seguenti: « nonché contro gli animali ».

**1.01.** Dori, Zanella, Bonelli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifica all'articolo 133 del codice penale, in materia di valutazione della gravità del reato agli effetti della pena)*

1. All'articolo 133, primo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o all'animale ».

**1.02.** Dori, Zanella, Bonelli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena)*

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, dopo le parole: « 577, primo comma numero 1, e secondo comma, » sono inserite le seguenti: « nonché agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies ».

**1.03.** Dori, Zanella, Bonelli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Modifiche agli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 544-bis è sostituito dal seguente:

« Chiunque, salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali cagiona la morte di un animale d'affezione e da compagnia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici »;

b) dopo l'articolo 544-bis è inserito il seguente:

« Art. 544-bis-1. – (Strage di animali d'affezione) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, al fine di uccidere animali d'affezione, compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di essi è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione da uno a quattro anni. Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione da dieci mesi a tre anni »;

c) l'articolo 544-ter è sostituito dal seguente:

« Chiunque, per crudeltà o senza necessità e comunque salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o sofferenze anche etologiche o a comportamenti o a fatiche o a lavori o a detenzione insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o incompatibili con le stesse è punito con la reclusione a quattro mesi a due anni con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sostanze medico-veterinarie non per finalità terapeutiche ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Alla pena di cui al primo comma soggiace chiunque utilizzi collari elettrici o sottoponga un animale al taglio della coda o delle orecchie, ad esclusione dei casi in cui è ammesso dalla normativa internazionale, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto finalizzati a scopi non terapeutici. I medici veterinari che

effettuino interventi in violazione del presente comma sono sospesi dalle proprie funzioni per almeno dodici mesi e la licenza è revocata per il medesimo periodo se liberi professionisti.

La punibilità di cui al quarto comma è esclusa limitatamente agli interventi chirurgici finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale e a quelli con finalità curative ed effettuati con modalità conservative certificate da un medico veterinario che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Il veterinario che non rilascia il certificato o non provvede alla registrazione dell'intervento nel citato sistema informativo nazionale degli animali di compagnia è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro.

Chiunque viene trovato sprovvisto del certificato veterinario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.

Le pene di cui al presente articolo sono aumentate della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici.

Le pene sono diminuite della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici. ».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere le lettere c) e d).*

**1.04.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Modifica dell'articolo 544-bis del codice penale)*

1. L'articolo 544-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, per crudeltà, senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da due anni a sei

anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro ».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.05.** Zanella, Dori, Bonelli.

**ART. 2.**

*All'articolo 2, premettere i seguenti:*

**Art. 2-bis.**

1. All'articolo 544-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ».

**Art. 2-ter.**

1. All'articolo 544-ter del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ».

**2.1.** Dori, Zanella, Bonelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 2.**

*(Spettacoli o manifestazioni vietati)*

All'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione

da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro. »;

b) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà ».

**2.2.** Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro. »;

*Conseguentemente,*

1. dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

2. alla lettera b) sostituire la parola: partecipa con la seguente: assiste.

**2.3.** Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) al secondo comma, dopo le parole: « in relazione all'esercizio di scommesse clandestine » sono inserite le seguenti: « ovvero in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ».

**2.4.** Dori, Zanella, Bonelli.

### ART. 3.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) al primo comma, dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « , realizza, finanzia » e le parole: « che possono metterne in pericolo l'integrità fisica » sono soppresse;

*Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) al secondo comma, alinea, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà ».

**3.1.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**3.2.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) al secondo comma, numero 1), le parole: « in concorso con minorenni o » sono sostituite dalle seguenti: « in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ovvero ».

**3.3.** Dori, Zanella, Bonelli.

### ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 4.

*(Confisca e pene accessorie).*

1. L'articolo 544-sexies del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie) – 1. Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di

condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato.

2. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

3. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727, consumati o tentati, siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno.

4. In caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

5. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

6. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 e, ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata. ».

**4.1.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) ed f).*

**4.2.** Varchi.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) le parole: « e 544-quinquies, » sono sostituite dalle seguenti: « 544-quinquies e 727, consumati o tentati, »;*

*Conseguentemente:*

*1. alla lettera i), ovunque ricorrono sostituire le parole: e 544-quinquies con le seguenti: 544-quinquies e 727 ;*

*2. all'articolo 8, lettera b), capoverso Art. 260-bis, sostituire le parole: e 544-quinquies con le seguenti: 544-quinquies e 727.*

**4.3.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**4.4.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Al comma 1, lettera i), capoverso, sostituire l'ultimo comma con i seguenti:*

Le spese veterinarie, di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro o di confisca sono a carico del Comune in cui ha sede l'Associazione o l'Ente, individuati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135. A tal fine è istituito il « Fondo per le spese degli animali sequestrati o confiscati » presso il Ministero della giustizia, con una dotazione iniziale di 500.000 euro per l'anno 2024, da destinare ai Comuni per la copertura delle spese di cui al presente articolo. Le modalità di riparto e assegnazione delle risorse di cui al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le spese di cui al comma precedente sono liquidate dal Giudice con decreto di

sequestro a favore dell'Ente o Associazione a cui viene affidato l'animale oggetto del provvedimento giudiziale, tenendo conto delle spese veterinarie, di mantenimento e custodia indispensabili per la singola tipologia di animale. Dopo il passaggio in giudicato della confisca degli animali, il Comune può rivalersi sull'imputato per le spese sostenute.

#### 4.5. Dondi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 544-*sexies* e 727, terzo comma, del codice penale e dall'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 201, »;

*Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere il comma 2.*

#### 4.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

### ART. 5.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 544-*septies* ».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, capoverso 544-*octies*, primo comma, sopprimere le lettere c), e) ed f);*

*b) sopprimere il comma 2;*

*c) alla rubrica sopprimere le parole: previsione della colpa e.*

#### 5.2. Varchi.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 544-*septies* ».*

*Conseguentemente al medesimo comma 1:*

*a) al capoverso « Art. 544-*octies* », primo comma, lettera e), dopo le parole: con l'uso*

*di armi aggiungere le parole: al di fuori dell'attività venatoria, dell'espletamento di funzioni professionali o di servizio e dell'uso di armi per stato di necessità;*

*b) al capoverso « Art. 544-*octies* », primo comma, sopprimere la lettera f).*

*c) alla rubrica, sopprimere le parole: previsione della colpa e.*

#### 5.3. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 544-*septies* ».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

#### 5.4. Buonguerrieri, Dondi.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso « Art. 544-*septies* ».*

#### 5.5. Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, sostituire il capoverso « Art. 544-*septies* » con i seguenti:*

*Art. 544-*septies*.*

*(Uccisione colposa di animale)*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, cagiona per colpa la morte di un animale è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Non è punibile l'esercente una professione medico veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso. In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione medico veterinaria risponde solo in caso di colpa grave.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

Art. 544-septies.1.

*(Lesioni colpose ad animali)*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, cagiona per colpa lesioni ad un animale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.

Non è punibile l'esercente una professione veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso.

In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione risponde solo in caso di colpa grave.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

*Conseguentemente:*

a) al primo comma, capoverso « Art. 544-octies », dopo le parole: 544-septies aggiungere le seguenti: , 544-septies.1;

b) sopprimere il comma 2.

**5.1.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, capoverso « Art. 544-septies », primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai medici veterinari se fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private.

**5.6.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

*Al comma 1, capoverso: « Art. 544-septies », dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:*

Non è punibile l'esercente una professione medico veterinaria, quando abbia eseguito la prestazione veterinaria correttamente rispettando il protocollo scientifico in uso.

In assenza di protocolli scientifici in uso, se la prestazione implica la soluzione

di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esercente la professione medico veterinaria risponde solo in caso di colpa grave.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa.

**5.7.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, capoverso « Art. 544-octies », primo comma, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o in concorso con essi.

**5.8.** Dori, Zanella, Bonelli.

*Al comma 1, capoverso <<Art. 544-octies>>, primo comma, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ad eccezione che si tratti di medici veterinari.

**5.9.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

*Al comma 1, capoverso « Art. 544-octies », primo comma, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

h) l'aver agito a scopo di lucro;

i) l'aver agito con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà.

**5.10.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **5.11.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

\* **5.12.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-sexies.1, 544-bis, 544-ter,

544-*quater* e 544-*quinquies* e 733-*bis* del presente codice comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari. Il Governo provvede a modificare l'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal periodo precedente.

**5.13.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.500 a 25.000 euro »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto previsto dagli articoli 575, 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose ».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:*

a) *alla lettera d), numero 2), sopprimere le parole:* dopo la parola « chiunque » sono inserite le seguenti: « abbandona animali, »;

b) *sopprimere la lettera g).*

**5.01.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 6.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente:*

1. *alla lettera c) sostituire le parole:* da due a sei anni *con le seguenti:* da sei mesi a tre anni;

2. *alla lettera d) numero 1) sopprimere le parole:* dopo la parola: « sottopone » sono inserite le seguenti: « a detenzione o » e;

3. *alla medesima lettera d) numero 1) sostituire le parole:* da uno a cinque anni *con le parole:* da quattro mesi a due anni;

4. *alla medesima lettera d) numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « È consentito l'uso di supporti elettrici e elettronici per l'addestramento degli animali a condizione che tale utilizzo non comporti un danno permanente alla salute degli stessi. In caso di abuso di tali mezzi di correzione si applicano le pene stabilite dal primo comma ridotte alla metà ».

**6.1.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente:*

1. *alla lettera c) sostituire le parole:* da due a sei anni *con le seguenti:* da sei mesi a tre anni;

2. *alla lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) al primo comma, le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro »;

3. *sopprimere la lettera f).*

**6.2.** Varchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole:* da due a sei anni *con le seguenti:* da due a quattro anni.

**6.3.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

**6.4.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) dopo l'articolo 441 è inserito il seguente:

« Art. 441-bis. – (Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-bis o 544-septies ».

**6.5.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da due a quattro anni.*

**6.6.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, lettera d) numero 1), dopo le parole: detenzione o aggiungere le seguenti: , dopo la parola: « etologiche » sono inserite le seguenti: « , compreso il suo utilizzo come richiamo vivo nell'attività venatoria, o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di sofferenze, o li sottopone ad atti sessuali ».*

**6.7.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, lettera d), numero 1) sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine del periodo.*

**6.9.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a due anni.*

**6.10.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: uno a cinque con le seguenti: sei mesi a tre.*

**6.11.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

*Al comma 1, lettera d) numero 2), sopprimere le parole da: chiunque fino a: dopo la parola.*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera g).*

**6.8.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le parole da: dopo le parole « vietate » fino alla fine del periodo.*

**6.12.** Buonguerrieri, Dondi.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis) all'articolo 612-bis del codice penale, secondo comma, aggiungere in fine le parole: « ovvero se il fatto è commesso attraverso l'uccisione e il maltrattamento dell'animale della persona offesa ».*

**6.13.** Dori, Zanella, Bonelli.

*Al comma 1 sopprimere la lettera f).*

**6.14.** Buonguerrieri, Dondi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**Art. 6-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 544-ter.1 del codice penale, in materia di contrasto della zooerastia e della zoopornografia)*

1. Dopo l'articolo 544-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 544-ter.1. – (Contrasto della zooerastia e della zoopornografia) – Chiunque

compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zoerastia o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale zoopornografico o ne fa commercio. Ai fini di cui al presente articolo, per zoopornografia si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un animale coinvolto in attività sessuali esplicite con umani, reali o simulate. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo periodo, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo periodo è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da due a quattro mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.

Nei casi previsti dai commi primo e secondo la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa non inferiore a 5.000 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zoerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui al presente articolo è punito

con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro ».

**6.01.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Modifica all'articolo 54 del codice penale)*

1. All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale d'affezione o da compagnia, dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo e fatta salva la legislazione speciale di cui all'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il presente codice. La disposizione di cui al presente comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.*

**6.02.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, capoverso « Art. 25-undevicies », dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale. ».

\* **7.1.** Varchi.

\* **7.2.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Sopprimerlo.*

- \*\* 7.3.** Varchi, Buonguerrieri, Dondi.  
**\*\* 7.4.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.  
**\*\* 7.5.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.  
**\*\* 7.6.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Marino.

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 7.**

1. All'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, dopo le parole: « non si applicano ai casi » sono inserite le seguenti: « e a tutte le attività comunque connesse ».

- 7.7.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**Art. 7-bis.**

*(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)*

1. All'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nonché agli articoli » sono inserite le seguenti: « 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali ».

- 7.01.** Dori, Zanella, Bonelli.

**ART. 10.**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**Art. 10-bis.**

*(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)*

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto »;

2) al comma 2, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto »;

3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due vio-

lazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;

3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilità di conseguirla nuovamente ».

**10.01.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da compagnia)*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 201, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 ».

**10.013.** Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Diritti degli animali di affezione e di compagnia)*

1. Gli animali sono esseri senzienti e la legge ne promuove e garantisce la vita, la

salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche.

2. La detenzione a qualunque titolo degli animali deve sempre avvenire nel rispetto del diritto alla vita, alla salute e a una esistenza dignitosa e rispettosa delle caratteristiche etologiche, salvo quanto autorizzato da leggi speciali.

3. È vietato, salvo quanto previsto dal codice penale, l'allontanamento coatto di animali di affezione e di compagnia dalla propria famiglia.

**10.02.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Affidamento degli animali di affezione e di compagnia in caso di separazione dei coniugi)*

1. In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale di affezione e di compagnia, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, i familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psico-fisico ed etologico.

2. Qualora ne sussista la volontà e ve ne sia l'opportunità per il benessere dell'animale comune, lo stesso è affidato ai coniugi in via condivisa, con obbligo di dividere le spese di mantenimento e di cura in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge.

3. Ai fini della decisione concernente l'affidamento, la proprietà dell'animale desunta dalla documentazione anagrafica costituisce un criterio orientativo e non vincolante per il giudice che decide, nell'esclusivo interesse dell'animale, quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, a condizione che non si provi che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario.

4. Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio o quando la questione sorga successivamente al procedimento di separazione, per l'affidamento di animali di affezione e di compagnia è competente a decidere il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente articolo per l'individuazione del soggetto affidatario.

**10.03.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Affidamento degli animali di affezione e di compagnia in caso di morte del proprietario o del detentore)*

1. Tra i diritti e i doveri che si trasmettono *mortis causa* è compreso il dovere di assicurare il benessere all'animale di affezione e di compagnia di proprietà o comunque accudito dal *de cuius*. In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale di affezione e di compagnia, l'eventuale curatore testamentario, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce l'affidamento temporaneo, fino all'affidamento definitivo, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il benessere dell'animale. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.

2. È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione con il vincolo che tali beni servano ad assicurare la custodia e il benessere del proprio animale di affezione e di compagnia.

**10.04.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Accesso degli animali di affezione e di compagnia nei locali pubblici o privati e sui mezzi di trasporto pubblico)*

1. L'accesso degli animali di affezione e di compagnia al seguito del proprietario o detentore può essere consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico nonché sui mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico. L'accesso degli animali di affezione e di compagnia, purché accompagnati, è consentito negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico, nelle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, nelle scuole e nei luoghi di culto.

**10.05.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Obbligo di segnalazione di animali di affezione e di compagnia abbandonati)*

1. Chiunque trovi un animale di affezione e di compagnia vagante è tenuto a dare avviso, anche tramite la polizia locale, al sindaco e al servizio veterinario del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze.

2. Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza necessaria e, in ogni caso, a dare immediato avviso all'autorità competente.

**10.06.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Vendita di animali)*

1. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in

materia di animali o, in mancanza, dalle norme previste dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile. La cessione, a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con la contestuale consegna di una certificazione veterinaria che attesta le condizioni di salute dell'animale e di una certificazione in ordine alla precedente proprietà e al luogo di provenienza.

2. Le disposizioni in materia di vendita con riserva di gradimento e di vendita a prova, di cui agli articoli 1520 e 1521 del codice civile, non si applicano agli animali.

**10.07.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Diritto al risarcimento per danni agli animali di affezione e di compagnia)*

1. In caso di danno agli animali di affezione e di compagnia, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale ed è valutato equitativamente dal giudice.

2. È sempre riconosciuto il diritto di cui al comma 1 agli enti e alle associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale nei casi di danno provocato ad animali.

**10.08.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali di affezione e di compagnia)*

1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni

dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari.

2. È consentito l'ingresso negli istituti di detenzione di animali la cui detenzione non sia vietata, purché accompagnati, con le modalità e i tempi previsti per le visite delle persone.

**10.09.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atti persecutori e delitti contro gli animali)*

1. All'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nonché agli articoli » sono inserite le seguenti: « 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinq* », »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali ».

**10.10.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di divieto di importazione, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi-strozzo)*

1. È fatto divieto di importare, vendere, detenere, utilizzare o cedere, a qualunque titolo, collari che arrecano malessere immotivato all'animale.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai collari dotati unicamente di sistema di tracciabilità satellitare GPS.

3. Chiunque sia in possesso dei dispositivi o dei collari di cui al comma 1 è tenuto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede all'eliminazione degli stessi.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da sei mesi a due anni.

**10.011.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**Art. 10-bis.**

*(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)*

1. Ai residenti nel territorio nazionale collocati nella prima fascia di reddito dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali di affezione e di compagnia, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1.000 euro annui per ogni nucleo familiare ed entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione dei proprietari degli animali di affezione nella prima fascia di reddito dell'ISEE.

3. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:

a) le visite veterinarie preadottive di animali di affezione e di compagnia;

b) l'inoculazione del microchip e la contestuale registrazione nel sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;

c) la sterilizzazione e la castrazione;

d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;

e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale di affezione e di compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;

f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute 13 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2016;

g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**10.012.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

ART. 11.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**11.1.** Varchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **11.2.** Buonguerrieri, Dondi.

\* **11.3.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 2, dopo le parole: « con riguardo agli animali da affezione » sono aggiunte le seguenti: « e da compagnia ».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: ufficiale di polizia giudiziaria con le seguenti: pubblico ufficiale.*

**11.4.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al personale medico veterinario di cui al comma 2, in caso di accettazione dell'incarico, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro richieste.

*Conseguentemente sopprimere il comma 3.*

**11.5.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

ART. 12.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 12.

*(Centri per gli animali vittime di reato)*

1. Lo Stato realizza nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.

2. Per la realizzazione dei centri di accoglienza e l'adeguamento delle strutture già esistenti di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare ai comuni che ne facciano richiesta.

3. Le modalità di accesso e ripartizione delle risorse di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

\* **12.1.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

\* **12.2.** Varchi.

\* **12.3.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Marino.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, vengono stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso i centri di cui al comma 1, da definirsi in coerenza con la normativa sovranazionale e della regolamentazione europea della sanità animale, tra i quali deve necessariamente essere prevista, al fine di garantire le condizioni di salute e di benessere degli animali, specie se in detenzione perpetua e in grado di riprodursi, la presenza di medici veterinari e la previsione di regolari visite veterinarie.

**12.4.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

*Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole:* e istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati.

**12.5.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**12.6.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

*Al comma 2, lettera b), capoverso « Art. 8-bis », sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. I proventi derivanti dall'aumento delle sanzioni pecuniarie di cui alla pre-

sente legge, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004 n. 189, per essere destinati alle specifiche attività di cui al comma 1.

**12.7.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Formazione professionale)*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione predispongono un'apposita azione di formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e 733-bis del codice penale.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dell'azione formativa di cui al comma 1 i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione e del merito.

\* **12.01.** Dori, Zanella, Bonelli.

\* **12.03.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Istituzione della Giornata nazionale della convivenza responsabile dell'uomo con gli animali)*

1. È istituita la Giornata nazionale della convivenza responsabile dell'uomo con gli

animali, da celebrarsi annualmente il giorno 31 agosto, data dell'abbattimento dell'orsa Amarena. In occasione della Giornata di cui al primo periodo sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di riflessione, volti a promuovere la conoscenza della fauna locale e la diffusione di buone pratiche per una responsabile convivenza dei cittadini con le specie animali che abitano il loro territorio.

**12.02.** Zanella, Dori, Bonelli.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Educazione e prevenzione)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, promuove un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro gli animali anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

**12.04.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.

ART. 13.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Percorsi di recupero presso enti o associazioni)*

1. Per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, i percorsi di recupero da svolgere presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ai sensi dell'articolo 165, quinto comma, del codice penale e dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non devono prevedere la possibilità di contatto diretto tra l'autore del reato e

gli animali fino al termine del percorso di recupero, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida e il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.

**13.01.** Dori, Zanella, Bonelli.

ART. 14.

*Sopprimerlo.*

\* **14.1.** Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

\* **14.3.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**14.4.** Varchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 452-sexies.1, sopprimere il quarto comma.*

**14.5.** Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Divieto di importazione, esportazione e ri-esportazione di trofei di caccia e modifiche sanzionatorie)*

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila »;

2) al comma 2, le parole: « si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro

trecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « si applica la pena dell'arresto da due a quattro anni e dell'ammenda da euro cinquantamila a euro trecentomila »;

3) al comma 3, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila »;

2) al comma 2, le parole: « si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro duecentomila »;

3) al comma 3, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro ventimila »;

4) al comma 4, le parole: « è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila ».

c) all'articolo 3, le parole: « articoli 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 1, 2 e 3-ter »;

d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

« Art. 3-ter.

(Divieto di importazione, esportazione e ri-esportazione di trofei di caccia)

1. Ai fini del presente articolo, per "trofeo di caccia" si intende un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale, accompagnato da una licenza o da un certificato CITES, che:

a) è grezzo, trasformato o lavorato;

b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;

c) è importato, esportato o riesportato, in Italia o dall'Italia, da parte o per conto del cacciatore o di soggetti terzi, per uso personale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 1 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 2 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati B e C annessi al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro diecimila a euro ottantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato D annesso al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.

6. Per i trofei di caccia confiscati di cui al comma 5 viene disposta, sentita la Commissione scientifica CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione ».

**14.01.** Sergio Costa, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

**Art. 14-bis.**

*(Modifica all'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti destinatari delle misure di prevenzione)*

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*) del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « dei delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 572 e 612-bis del codice penale ».

**14.02.** Dori, Zanella, Bonelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

**Art.14-bis.**

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata. »;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. È fatto divieto di far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi del comma 2. ».

**14.04.** Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

**Art. 14-bis.**

*(Abrogazione dell'articolo 842 del codice civile)*

1. L'articolo 842 del codice civile è abrogato.

**14.05.** Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

**Art. 14-bis.**

*(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)*

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, alinea, le parole: « è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila » sono sostituite alle seguenti: « è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata. »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, alinea, le parole: « ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata. »;

3) al comma 3, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

4) al comma 4, le parole: « è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

c) all'articolo 5-bis, comma 7, le parole: « con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila »;

d) all'articolo 6, comma 4, le parole: « è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila ».

**14.06.** Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

#### ART. 15.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 1, inserire le seguenti: dopo le parole: « Felis silvestris » sono inserite le seguenti: « e Felis catus », e.*

**15.1.** Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.